

COMUNE DI MARZANO DI NOLA

Provincia di Avellino

ORDINANZA N. 13 DEL 2 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI SULLE STRADE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che su tutto il territorio comunale, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali e regionali, è operativa da diversi anni la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema "porta a porta";

Dato atto che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

Che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo e del calendario per la raccolta ed il prelievo delle varie tipologie di rifiuti urbani;

Preso atto che nel territorio comunale di frequente i rifiuti destinabili alle raccolte differenziate vengono abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico e nelle pertinenze stradali, costituendo un serio pericolo per l'igiene e la salubrità delle persone nonché un'offesa al decoro del paese;

Considerato che il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili, secondo le modalità ed i tempi stabiliti, costituisce anche un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiali, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi maggiori;

Ritenuto doveroso salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 recante "Norme in Materia Ambientale";

Visto il Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss. mm.ii.;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 50;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

- È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani, esclusivamente nei termini e con le modalità previste dal sistema di raccolta differenziata "porta a porta" in vigore nel Comune di Marzano di Nola (AV), già comunicati a tutti i nuclei familiari presenti sul territorio comunale.
- È fatto obbligo di depositare i rifiuti agli orari prestabiliti, al di fuori della propria abitazione in prossimità del suolo pubblico.
- Deve essere conferito solo ed esclusivamente il rifiuto previsto per il giorno di raccolta.
- È fatto espressamente divieto di utilizzare buste nere.
- È fatto divieto, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti e materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti urbani.
- Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano e scaricano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei;

AVVERTE

Che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare dal già menzionato D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, per chi abbandona o deposita rifiuti o altri materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo comunale o li immette nelle acque superficiali e sotterranee, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Che qualora l'abbandono riguardi rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa aumenta fino al doppio della sanzione amministrativa pecuniaria riportata al punto precedente, come previsto dall'art 255, comma 1, del D. Lgs 03/04/06 n. 152 e ss. mm. ii.;

Che le violazioni relative al mancato o non conforme conferimento dei rifiuti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7bis del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n.689;

Che per chiunque sporchi e/o imbratti le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", oltre all'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii.;

Che nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente;

Che chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art.192, comma 3, o non adempia all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm .ii., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3;

Le sanzioni di cui alla presente ordinanza saranno applicate per ogni singola trasgressione;

DEMANDA

Al Personale della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Marzano di Nola, aventi titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

INVITA

tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990 e ss. mm. ii., può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul portale istituzionale del Comune di Marzano di Nola.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Marzano di Nola
- Comando Stazione Carabinieri di Marzano di Nola (AV);
- A S.E. il Prefetto di Avellino

IL SINDACO
geom. Francesco Addeo

Marzano di Nola 2 settembre 2020